



**CONVENZIONE
TRA
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
E
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI BOLOGNA**

L' Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, in persona del Presidente in carica – **dott. Ing. Andrea Gnudi** – con sede in Bologna Strada Maggiore n. 13

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna, in persona del Presidente in carica – **Valerio Veronesi** – con sede in Bologna Piazza della Mercanzia n. 4

Premesso che

- il ricorso a procedure di risoluzione alternative delle controversie civili e commerciali (Alternative Dispute Resolution – ADR) è un fenomeno in costante crescita a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
- il D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. e il decreto attuativo D.M. n. 150/2023 disciplinano la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali come reale metodo di risoluzione dei conflitti alternativo alla giustizia ordinaria;
- l'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 stabilisce che gli Enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione di cui al citato decreto. Gli organismi devono essere iscritti al Registro;
- l'art. 19 del citato D.Lgs. n. 28/2010 consente agli Ordini professionali di costituire Organismi di Mediazione per le materie riservate alla loro competenza e dispone che gli Organismi istituiti presso le Camere di Commercio siano iscritti al Registro a semplice domanda;
- l'Organismo di Mediazione costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, è iscritto al n. 11 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia;
- presso l'Ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia di Bologna è operativo l'Organismo di Mediazione di tipo pubblico iscritto al n. 737 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia;
- tra i due Enti è in vigore una convenzione che individua i principi e le metodologie applicabili alle nomine di co-mediatori, mediatori e consulenti tecnici nei procedimenti di mediazione attivati presso la Camera di Commercio di Bologna,
- è intenzione dell'Organismo di Mediazione degli Ingegneri della Provincia di Bologna cessare l'attività, in considerazione del numero dei procedimenti instaurati e dell'adeguamento ai nuovi

requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza stabiliti dagli artt. 4, 5 e 6 del D.M. n. 150/2023 per il mantenimento dell'iscrizione nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia;

- l'art. 5, com. IV del Regolamento di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna stabilisce che, laddove necessario, l'Organismo si riserva la possibilità di accordarsi con altri Organismi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia per la nomina di singoli mediatori ad essi appartenenti;
- l'art. 19 del Regolamento di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna prevede che nel caso di sospensione o cancellazione dal Registro presso il Ministero di Giustizia, il Responsabile dell'Organismo comunicherà immediatamente alle parti delle procedure di mediazione in corso l'intervenuta impossibilità di proseguire il servizio di mediazione, invitandole a scegliere altro Organismo per il prosieguo;
- entrambi gli Enti hanno consapevolezza del fatto che, avanti l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio potrebbero presentarsi casi comportanti problematiche tecniche o tecnico-giuridiche per le quali potrebbe essere necessaria una consulenza tecnica qualificata;
- l'art. 8, com. 1 del D.lgs. n. 28/2010 c.s.m.i. prevede che nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l'Organismo possa nominare uno o più mediatori ausiliari;
- nell'elenco dei Mediatori della Camera di Commercio di Bologna ed iscritti presso il Ministero di Giustizia non risultano Ingegneri;
- l'art. 8, com. 7 del D.lgs. n. 28/2010 c.s.m.i. prevede inoltre che il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali e che il Regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione di compensi spettanti agli esperti;
- l'art. 4, com. 7 del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna prevede la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di individuare un co-mediatore senza ulteriori spese a carico delle parti;
- l'art. 7, com. 6 del richiamato Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna prevede la possibilità per l'Organismo di avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi;
- l'art. 7, com. 7 del Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna stabilisce altresì le modalità di nomina, di calcolo e liquidazione dei compensi al consulente tecnico;
- è sempre fatta salva la possibilità per le parti in mediazione di avvalersi di consulenti che possano vantare una specifica competenza tecnica nella materia oggetto della controversia;
- tenuto conto della peculiarità dell'istituto della mediazione, appare opportuno – sotto il profilo del possibile raggiungimento di un accordo conciliativo – che i soggetti partecipanti come

consulenti al procedimento di mediazione abbiamo preferibilmente e laddove possibile, competenza e cognizione delle specificità e finalità dell'istituto stesso;

- la procedura di mediazione è caratterizzata da un principio di informalità, dalla finalità di risolvere le controversie preliminarmente all'accesso giudiziario, nonché dalla aspettativa di un procedimento snello e meno oneroso di quello giudiziario;
- in ragione di tali peculiarità della mediazione è del tutto presumibile che le parti ed i loro avvocati si trovino ad aver bisogno di nominare di comune accordo consulenti tecnici, già in corso di mediazione;
- in questo senso appare utile, per poter fornire un servizio più completo alle parti sia per un reale sviluppo della mediazione nel nostro ordinamento, disporre di nominativi di soggetti mediatori ex D.M. n. 180/2010 c.s.m., in regola con gli aggiornamenti richiesti dalla normativa vigente, che siano disponibili ad offrire alle parti l'attività di consulente nel corso della mediazione;

visti:

- il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'art. 60 della legge n. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" come successivamente modificato ed integrato;
- il D.M. 24 ottobre 2023 n. 150 "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 28/2010 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismo ADR ai sensi dell'art. 141-decies del D.Lgs. n. 206/2005 recante Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge n. 229/2003";
- il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna;
- il Regolamento di Mediazione dell'Organismo di Mediazione degli Ingegneri della provincia di Bologna
- la legge n. 580/1993 "Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura" così come modificata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 "Regolamento per la professione di Ingegnere" c.s.m.;

tutto quanto sopra premesso e a tal fine

i soggetti firmatari convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

La presente convenzione individua i principi e le metodologie applicabili a:

- gestione dei procedimenti di mediazione pervenuti all'Organismo di Mediazione degli Ingegneri della provincia di Bologna, anche in virtù di clausola compromissoria espressa;

- alle nomine consulenti tecnici nei procedimenti di mediazione attivati presso la Camera di Commercio di Bologna e riguardanti materie di competenza degli Ingegneri.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

A decorrere dal **15 agosto 2024** (*termine ultimo per l'adeguamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri ai nuovi requisiti*) i procedimenti di mediazione pervenuti all'Organismo di mediazione degli Ingegneri della Provincia di Bologna verranno gestito dall'Organismo della Camera di Commercio di Bologna sulla base della presente convenzione e secondo il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna.

I procedimenti di mediazione che dovessero essere basati su clausole compromissorie, in qualsiasi momento stipulate, facenti riferimento all'Organismo di Mediazione degli Ingegneri della Provincia di Bologna, verranno gestiti sulla base della presente Convenzione.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna provvederà a formare un elenco di Consulenti Tecnici in Mediazione (CTM) con indicazione delle rispettive competenze formato da Ingegneri, i quali, su richiesta dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio – potranno prestare le loro consulenze (CTM) e/o perizie presso il predetto Organismo secondo le modalità previste dalla mediazione e tenendo come riferimento per i propri compensi il Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale

I Consulenti tecnici che accetteranno l'incarico si impegneranno a rispettare il Regolamento ed il Codice Etico dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna.

I Mediatori iscritti nell'Organismo di Mediazione degli Ingegneri della Provincia di Bologna alla data di entrata in vigore del D.M. n. 150/2023 (15 novembre 2023) ed in regola con la formazione continua dei mediatori, potranno essere inseriti nell'elenco dei Mediatori della Camera di Commercio di Bologna (*F.A.Q. del Ministero di Giustizia: il mediatore già inserito alla data del 15.11.2023 in una delle sezioni A – il quale voglia mantenere tale inserimento – è tenuto a svolgere entro il 15.8.2024 il corso di aggiornamento di durata non inferiore a 10 ore di contenuto corrispondente a quanto previsto dall'art. 24, co. 1, come stabilito dall'art. 42, co. 2, lett. c) e co. 4, lett. c) del d.m. cit. **Chi, alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui all'art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, non ha l'onere di frequentare il corso di cui all'art. 23 d.m. 150/2023 neppure ove voglia iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo l'onere di aggiornamento di cui all'art. 42 d.m.150/2023;***) A tal fine gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro il **4 luglio 2024** alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di sussistenza dei requisiti predisposta dal Ministero di Giustizia e pubblicata sul sito (<https://mediazione.giustizia.it/AdeguamentoMediatoriIscritti.pdf>)

Articolo 3 – Impegni degli aderenti

L' Organismo di Mediazione degli Ingegneri della Provincia di Bologna si impegna ad inoltrare, pezzo PEC, all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna le domande di mediazione pervenute entro i successivi 2 giorni lavorativi dalla loro ricezione.

L'Organismo di Mediazione degli Ingegneri della Provincia di Bologna curerà la predisposizione sul proprio sito web di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la Camera di Commercio di Bologna, rendendo consultabile il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Bologna direttamente o tramite link al sito di quest'ultima, le modalità di deposito delle domande di mediazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione.

La Camera di Commercio di Bologna si impegna a garantire in capo ai propri mediatori il possesso dei requisiti ex D.M. n. 150/2023.

Le attività di cui al presente articolo soddisfano quanto previsto dall'art. 2, com. 2 lett. g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.

Articolo 4 – Oneri finanziari, durata dell'accordo e recesso

Il presente apposito accordo, senza oneri economici per le parti, sarà comunicato al Ministero della Giustizia e avrà validità quinquennale, a far data dalla firma finale, e potrà essere tacitamente rinnovato per una eguale durata o anticipatamente risolto su richiesta unilaterale o per comune volontà delle parti contraenti.

Il recesso del presente accordo deve essere comunicato all'altra parte in forma scritta ed è immediatamente esecutivo dal momento della ricezione della comunicazione trasmessa.

per l'Organismo di Mediazione
dell' Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna
Il Presidente
Andrea Gnudi
(firmato digitalmente)

per la Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di Bologna

Il Presidente
Valerio Veronesi
(firmato digitalmente)